



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Deliberazione n. 99 del 05/05/2021**

**OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021-2022.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **maggio** alle ore **18:30** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Assente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 5**

**Assenti n. 1**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

*Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.*

**OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021-2022.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO CHE è volontà di questa Amministrazione Comunale procedere ad organizzare un servizio di trasporto scolastico per gli studenti iscritti e frequentanti le scuole pubbliche dell'Infanzia, Primarie e Secondaria di primo grado di Cittadella per l'a.s. 2021/2022, quale sostegno al diritto allo studio;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi del D.M. 31.12.1983, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze, il servizio di trasporto scolastico non rientra tra i “servizi a domanda individuale”;
- ai sensi del D.Lgs nr. 63 del 13 aprile 2017, in particolare l'art. 2 comma 1 lett. a), il servizio di trasporto scolastico viene individuato quale “sostegno al diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti” con la finalità di cui all'art. 1 “Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio”;
- l'art. 5 del menzionato D.Lgs. n. 63/2017 “Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità”, oltre a promuovere l'incentivazione delle forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 disciplina, nello specifico, il servizio di trasporto scolastico per le cd. “fasce protette”, in ragione della giovane età, di studenti. Infatti, stabilisce espressamente che il servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato alle “alunne” e agli “alunni” delle “scuole primarie statali”, quindi ad una utenza circoscritta in maniera puntuale, individuata negli studenti della c.d “scuola dell'obbligo”, al fine di «consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico» e, quindi, allo scopo di garantire effettivamente agli stessi il diritto allo studio;
- con deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, del 7 ottobre 2019, ha precisato, tra le altre cose, che il servizio di trasporto scolastico non può essere qualificato come trasporto pubblico locale, bensì come un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio, qualificazione che non osta, a differenza di quella di servizio di trasporto pubblico locale, ad una forma di graduazione della tariffa o di gratuità stabilita dall'ente locale;
- la deliberazione nr. 25/2019 della Corte dei Conti succitata si basa su una lettura coordinata degli artt. 1, 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 63/2017 “che, come già evidenziato, detta le disposizioni per rendere effettivo il diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, .... Omissis .... La disposizione, quindi, non esclude né la possibile erogazione a titolo gratuito del servizio, né la possibile”.

gradazione della contribuzione delle famiglie in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano. Detti servizi, infatti, essendo rimessi all'autonomia degli enti locali nei limiti delle risorse disponibili, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, La disposizione, quindi, non esclude né la possibile erogazione a titolo gratuito del servizio, né la possibile gradazione della contribuzione delle famiglie in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui le stesse versano. Detti servizi, infatti, essendo rimessi all'autonomia degli enti locali nei limiti delle risorse disponibili, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”;

- la deliberazione nr. 25/2019 della Corte dei Conti, inoltre, osserva che la clausola di invarianza finanziaria è stata intesa dalla magistratura contabile, nel senso che l'amministrazione deve provvedere attingendo alle “ordinarie” risorse finanziarie, umane e materiali di cui può disporre a legislazione vigente. «L'invarianza non preclude la spesa “nuova” solo perché non precedentemente sostenuta o “maggiore” perché di importo superiore alla precedente previsione (laddove prevista), ma la decisione di spesa comporterà “oneri” nuovi e maggiori se aggiuntivi ed esondanti rispetto alle risorse ordinarie (finanziarie, umane e materiali) che a legislazione vigente garantiscono l'equilibrio di bilancio» (sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 102/2019/PAR). Ne consegue che la previsione di bilancio costituisce il presupposto che il limite della spesa sia complessivamente ammessa;

RITENUTO, conformemente al dettato del D.Lgs. n. 63/2017, così come ben delineato dalla deliberazione n. 25/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie:

- di prevedere delle graduazioni nelle tariffe, in modo da dare un sostegno alle famiglie numerose e alle famiglie in difficoltà:

- Scuole dell'Infanzia: € 181,00 Iva inclusa per l'intero a.s.;
- Scuole Primarie: € 184,00 Iva inclusa per l'intero a.s.;
- Scuola Secondaria 1° grado: € 274,00 Iva inclusa per l'intero a.s.;

- di prevedere ulteriori particolari agevolazioni per famiglie in base all'ISEE come segue:

RIDUZIONE TARIFFA	FASCIA ISEE
- 80%	0 – 5.000
- 50%	5.000 – 10.000

- di esonerare dal pagamento della quota per il servizio di trasporto scolastico tutti gli studenti in possesso di un certificato di disabilità rilasciato dagli organi competenti in materia;

DATO ATTO CHE nel presente provvedimento non sussistono:

- cause di conflitto di interesse con il soggetto privato di cui al DPR 62/2013;
- situazioni di conflitto d'interesse rispetto al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

## **DELIBERA**

1. per tutte le ragioni in premessa specificate a valere dall'anno scolastico 2021/2022, le tariffe per l'usufruzione del servizio di trasporto scolastico comunale, ossia:

- Scuole dell'Infanzia: € 181,00 Iva inclusa per l'intero a.s.;
- Scuole Primarie: € 184,00 Iva inclusa per l'intero a.s.;

- Scuola Secondaria 1° grado: € 274,00 Iva inclusa per l'intero a.s.;

– prevedere ulteriori particolari agevolazioni per famiglie in base all'ISEE come segue:

RIDUZIONE TARIFFA	FASCIA ISEE
- 80%	0 – 5.000
- 50%	5.000 – 10.000

2. esonerare dal pagamento della quota per il servizio di trasporto scolastico tutti gli studenti in possesso di un certificato di disabilità rilasciato dagli organi competenti in materia;
3. di dare atto che le tariffe così come deliberate al precedente punto 1), e la somma che l'Amministrazione attingerà dalle risorse proprie e previste a bilancio, garantiscono l'equilibrio di bilancio così come previsto dall'art. 117 del TUEL;
4. di dare altresì atto che in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

### **DELIBERA**

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **17** del **05.05.2021**

**IL SINDACO**

PIEROBON LUCA

**IL SEGRETARIO GENERALE**

CALIULO ANGIOLETTA



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 757  
ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021-2022.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

**comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 27/04/2021

IL DIRIGENTE  
SARTORE CARLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 757  
ECONOMATO

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021-2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 27/04/2021

IL DIRIGENTE  
SARTORE CARLO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)





# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## Deliberazione di Giunta Comunale N. 99 del 05/05/2021

Certificato di Esecutività

**Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021-2022.**

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 10/05/2021, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 20/05/2021.

Cittadella li, 20/05/2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. CALIULO ANGIOLETTA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)



# COMUNE DI CITTADELLA

*Cittadella Città d'Arte*

PROVINCIA DI PADOVA

## Certificato di Avvenuta Pubblicazione

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 99 del 05/05/2021**

**Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO SCOLASTICO 2021-2022.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 10/05/2021 al 25/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 26/05/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BEGHETTO MONICA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e  
s.m.i.)